



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Genova

ORDINE DI SERVIZIO N. 51 /2026

Oggetto: rilascio delle certificazioni e comunicazioni delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato ex art. 335, commi 3 e 3-bis, c.p.p. – gestione esclusiva mediante l'Applicativo del Processo Penale (APP).

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli artt. 335, commi 3 e 3-bis, c.p.p. e 110 disp. att. c.p.p., in materia di comunicazione alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai rispettivi difensori delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato, ad esclusione dei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p. e di quelli per i quali sia stato disposto il segreto sulle iscrizioni per esigenze investigative;

VISTO l'art. 111-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di deposito telematico degli atti del procedimento penale, nonché l'art. 87 del medesimo decreto legislativo, recante la disciplina transitoria della digitalizzazione;

VISTO il d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, come modificato dal d.m. 27 dicembre 2024, n. 206, che ha individuato gli uffici giudiziari e le tipologie di atti soggetti all'obbligo di deposito, comunicazione e notificazione con modalità esclusivamente telematiche, prevedendo tra l'altro, a decorrere dal 1° aprile 2025, l'obbligo di iscrizione telematica delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. da parte dei soggetti abilitati interni;

VISTA la circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del 31 dicembre 2024 (m_dg.DOG07.31/12/2024.0049698.U), recante indicazioni operative sull'estensione dell'obbligatorietà del deposito telematico e sulla profilazione degli utenti dell'applicativo APP, demandata ai singoli uffici in base alle rispettive esigenze organizzative;

VISTI i vademecum operativi pubblicati dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) sul Portale di assistenza, e in particolare il vademecum «Gestione e configurazione certificati 335», che descrive l'intero flusso di lavorazione delle richieste ex art. 335 c.p.p. in APP: configurazione dei parametri di rilascio e dei reati comunicabili;

creazione della richiesta da parte dell'utente di Segreteria/Sportello; accoglimento o rigetto delle richieste provenienti dall'esterno (Sportello o Portale Deposito atti Penali – PDP); verifica delle richieste da parte della Segreteria; autorizzazione da parte del Pubblico Ministero; sottoscrizione digitale da parte del funzionario preposto; tracciamento della consegna dei certificati firmati;

RILEVATA l'avvenuta dismissione del programma SIRIS a far data dal 30 giugno 2026

RILEVATO che il Portale Deposito atti Penali (PDP) consente ai difensori la trasmissione telematica delle richieste di certificato ex art. 335 c.p.p., con presa in carico automatica delle istanze nell'applicativo APP per la successiva lavorazione;

CONSIDERATO che la gestione unificata del servizio di rilascio delle informazioni ex art. 335 cpp all'interno di APP assicura la tracciabilità dell'intero flusso procedimentale, la riduzione dei tempi di rilascio, l'uniformità delle prassi, il presidio delle valutazioni riservate al Pubblico Ministero in ordine alla comunicabilità delle iscrizioni, nonché la progressiva eliminazione della documentazione cartacea, in coerenza con gli obiettivi di digitalizzazione del processo penale fissati dal P.N.R.R.;

A seguito di interlocuzioni con il funzionario responsabile dell'Ufficio 335/Sportello, il referente per l'informatica, nonché con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e i rappresentanti della Camera Penale;

DISPONE

I Modalità esclusiva di rilascio

- 1) a decorrere dal 15 settembre 2026, il **rilascio delle certificazioni e delle comunicazioni delle iscrizioni** nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335, commi 3 e 3-bis, c.p.p. avverrà **unicamente mediante il sistema applicativo penale denominato APP** (Applicativo del Processo Penale). L'intero flusso di lavorazione – acquisizione dell'istanza, istruttoria, autorizzazione del Pubblico Ministero, generazione del certificato, sottoscrizione digitale e consegna – sarà gestito all'interno del predetto applicativo, con **esclusione di ogni lavorazione manuale o mediante applicativi diversi** (salvo malfunzionamento del sistema, attestato dal DGSIA, o verificato dal R.I.D. o dal MAGRIF con pubblicazione sul Portale dei Servizi Telematici-PST).
- 2) la presente disposizione si applica anche alle richieste di certificazione ex art. 335, commi 3 e 3-bis, c.p.p. presentate da soggetti non abilitati all'utilizzo dell'Applicativo del Processo Penale (APP) e del Portale Deposito atti Penali (PDP), e in particolare dalle parti private che agiscano personalmente, senza il ministero di un difensore.

- 3) le **istanze di soggetti terzi interessati** (es. compagnie assicurative) di a) iscrizione, b) esito e/o c) stato di un procedimento penale dovranno essere inoltrate tramite PEC all'indirizzo **335.procura.genova@giustiziacert.it**.
- 4) TALI ULTIME ISTANZE verranno **gestite per l'autorizzazione** del Magistrato **in via analogica**, poiché il sistema applicativo, al momento, non prevede una funzione automatizzata di gestione delle richieste da parte di soggetti terzi (interessati). LE STESSE verranno restituite al richiedente esclusivamente in via telematica, con indicazione solo del n. di registrazione ed il nome del magistrato titolare.

II Presentazione delle istanze

- 5) le istanze di certificazione ex art. 335 c.p.p. verranno presentate:
- a) dai **difensori muniti di nomina o di procura speciale**: esclusivamente mediante il Portale Deposito atti Penali (PDP), sezione «Richiesta certificati», allegando copia del documento dell'interessato, con presa in carico automatica in APP;
 - b) dalle **parti private** (persona sottoposta alle indagini e persona offesa): presso lo Sportello della Procura (p. 9 corridoio lato est), previa identificazione mediante documento in corso di validità, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo istituzionale dell'Ufficio (**335.procura.genova@giustiziacert.it**). All'istanza, redatta preferibilmente sul modulo pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio, devono essere allegati:
 - copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
 - copia della denuncia o della querela cui la richiesta si riferisce¹, nel caso di richiesta presentata quale persona offesa, ove disponibile,;
 - l'indicazione della qualità del richiedente e i poteri di rappresentanza nel caso di richiesta presentata da ente legittimato,
- 5 bis) le istanze provenienti **soggetti terzi interessati** (es. compagnie assicurative) con riferimento a) iscrizione, b) esito e/o c) stato di un procedimento penale dovranno essere presentate tramite PEC all'indirizzo
- 335.procura.genova@giustiziacert.it**.
- 6) le richieste che riguardino il medesimo soggetto sia quale indagato sia quale persona offesa devono essere presentate con istanze distinte, non consentendo l'applicativo la trattazione di richieste cumulative.

¹ Si segnala che le iscrizioni a mod.45 danno riscontro negativo ("Nessuna iscrizione suscettibile di comunicazione").

- 7 le richieste pervenute su canali diversi da quelli indicati nel presente provvedimento non potranno essere accolte. Il personale ricevente invita il mittente a ripresentare l'istanza secondo le modalità di cui al paragrafo 2.

III Istruttoria dell'Ufficio 335/Sportello

8 L'Ufficio 335/Sportello

- verifica la legittimazione del richiedente, la completezza della documentazione allegata, la regolarità dell'istanza;
- provvede ad inserire in APP le istanze pervenute via PEC o allo sportello, ad eccezione di quelle presentate dai soggetti terzi interessati (da gestire in via analogica).

- 9 Il personale dell'Ufficio 335 provvede all'accoglimento o al rigetto in caso di documentazione incompleta o errata. Nel caso di istanze pervenute in APP con documentazione incompleta o errata il personale provvede al rigetto, tramite l'apposita funzione prevista dal sistema.

- 10 Particolare cura deve essere prestata al corretto inserimento dei dati anagrafici al momento dell'inserimento della richiesta sul sistema da parte del richiedente (ovvero del personale amministrativo quando carica le istanze pervenute allo sportello o via PEC), con specifico riguardo ai soggetti nati all'estero².

IV Comunicazione di iscrizione di procedimenti per reati comunicabili senza autorizzazione.

- 11 La Procura della Repubblica di Genova ha elaborato un elenco di reati per i quali la comunicazione dell'eventuale iscrizione al registro 335 c.p.p. può avvenire **senza autorizzazione** del pubblico ministero (vedi allegato). Per i predetti procedimenti la comunicazione avviene **direttamente a cura del personale dell'Ufficio 335** con rilascio di certificato **firmato digitalmente**.

V Comunicazione di iscrizione di procedimenti per reati non comunicabili e per reati per cui è prevista l'autorizzazione del Pubblico Ministero

- 12 Oltre ai reati non comunicabili per legge (con riferimento ai procedimenti per i delitti di cui all'**art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.**) il sistema **non consente la comunicazione**
- dei procedimenti iscritti a modello 45;

² In caso di richiesta relativa a soggetto straniero occorre sempre indicare: COGNOME, nome, città e stato estero di nascita, codice fiscale (se esistente). Se la città estera non è conosciuta, occorre lasciare il campo in bianco.

- dei procedimenti per i quali sia stato disposto il **segreto sulle iscrizioni ai sensi dell'art. 335 comma 3 bis cpp**;
 - dei procedimenti iscritti per **più reati in parte comunicabili ed in parte non suscettibili di comunicazione**.
- 13 **L'autorizzazione del Magistrato è sempre richiesta** per il rilascio del certificato relativo a procedimenti iscritti **in casi diversi** da quelli
- a) per i quali la comunicazione dell'eventuale iscrizione al registro 335 c.p.p. può avvenire senza autorizzazione del pubblico ministero,
 - b) inerenti i reati non comunicabili per legge (con riferimento ai procedimenti per i delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p.)
 - c) iscritti a modello 45;
 - d) per i quali sia stato disposto il segreto sulle iscrizioni;
 - e) iscritti per più reati in parte comunicabili ed in parte non comunicabili.
- 14 Le richieste che necessitano di **autorizzazione sono sottoposte in APP al Pubblico Ministero titolare del procedimento** (e ad eventuali coassegnatari), il quale valuta la comunicabilità delle iscrizioni ai sensi dell'art. 335, commi 3 e 3-bis, c.p.p.³.
- 15 Anche le richieste extraportale verranno caricate su APP e trattate attraverso il sistema, compresa la fase dell'autorizzazione del PM.
- 16 I pubblici ministeri, in **occasione dell'accesso quotidiano ad APP**, verificano la presenza di richieste di autorizzazione a rilascio della certificazione 335 cpp nella apposita sezione dell'applicativo, provvedendo **con la massima sollecitudine** e, comunque, entro **sette giorni dalla ricezione, estensibili a 15 giorni nel periodo feriale**.
- 17 Nello stesso termine i pubblici ministeri procedono per le istanze pervenute analogamente.
- 18 Laddove il titolare del procedimento non provveda entro sette giorni dalla ricezione della richiesta (anche a causa di assenza), su segnalazione del personale dell'Ufficio 335 cpp e previa successiva sollecitazione a provvedere entro 24 ore da parte del coordinatore del gruppo specializzato di appartenenza del PM titolare ovvero, in caso di sua assenza, dal Procuratore della Repubblica o da chi ne fa le veci, l'autorizzazione verrà rilasciata dal coordinatore del gruppo specializzato di

³ Laddove il Magistrato non autorizzi, dovrà procedere alla segretazione del procedimento, seguendo la procedura guidata di APP e con relativo decreto.

appartenenza del PM titolare ovvero, in caso di sua assenza, dal Procuratore della Repubblica o da chi ne fa le veci.

- 19 Il procuratore della Repubblica o chi ne fa le veci potrà provvedere direttamente o delegando altro procuratore aggiunto/coordinatore, nei termini e nei casi di cui al paragrafo precedente, qualora la richiesta ex art. 335 cpp riguardi procedimenti assegnati al procuratore della Repubblica o ai coordinatori

VI Sottoscrizione e consegna

- 20 Il certificato generato dal sistema è sottoscritto digitalmente in APP dal personale dell'Ufficio 335 ed è trasmesso al richiedente ed in particolare

- a) ai difensori, mediante il medesimo applicativo;
- b) alle parti private, previa lavorazione in APP, mediante consegna telematica all'indirizzo indicato nell'istanza o a mani (previa identificazione)
- c) ai soggetti terzi interessati telematicamente all'indirizzo indicato nell'istanza. La data di estrazione, firma e consegna del certificato è in ogni caso tracciata nell'applicativo.

VII Regime transitorio

In considerazione del periodo feriale e della carenza di organico amministrativo si dispone quanto segue:

- 21 *le istanze pervenute anteriormente al 15 settembre 2026 e non ancora definite* saranno gestite dall'Ufficio 335 secondo le seguenti modalità:

- le istanze pervenute tramite il Portale che diano **esito negativo**, verranno lavorate e rilasciate tramite l'applicativo. Solo in caso di malfunzionamento dell'applicativo verranno rilasciate via PEC ovvero a mani a seconda del soggetto richiedente (come sopra specificati);
- le richieste, pervenute allo sportello o via PEC e che diano **esito positivo** saranno gestite secondo le modalità previgenti.

- 22 Le **istanze pervenute da soggetti non abilitati al sistema**, ad eccezione di quelle presentate da soggetti terzi interessati, a partire **dal 1 settembre 2026** dovranno essere **inserite manualmente in APP** e lavorate tramite l'applicativo, a cura del personale dell'Ufficio 335, di norma **entro tre giorni lavorativi dalla ricezione**, mediante la funzione di creazione di nuova richiesta di certificato riservata all'utente di Segreteria. A seguito dell'inserimento, la gestione dell'istanza avviene interamente all'interno del medesimo applicativo, secondo il flusso disciplinato con il presente ordine di servizio: istruttoria e verifica della legittimazione e della completezza documentale; sottoposizione al Pubblico Ministero titolare per l'autorizzazione, ove

necessaria; generazione del certificato; sottoscrizione digitale da parte del funzionario preposto; tracciamento della consegna.

- 23 Non è consentita alcuna lavorazione al di fuori di APP, né mediante applicativi diversi o modalità cartacee (salvo quanto fin qui previsto o in caso di malfunzionamento del sistema).

VIII Malfunzionamento del Portale

- 24 È fatta salva, in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici ai sensi dell'art. 175-bis c.p.p., la trattazione delle istanze ex art. 335 cpp con modalità alternative, limitatamente al periodo di indisponibilità dell'applicativo.

IX Comunicazioni e monitoraggio

- 25 Il Direttore amministrativo dott.ssa Lombardo Simona, coadiuvata dal personale amministrativo addetto al servizio 335 cpp, provvederà all'inserimento nell'applicativo dei reati comunicabili senza autorizzazione ed alle altre impostazioni necessarie ai fini del rilascio delle certificazioni. La predetta ed il personale amministrativo addetto al servizio sono gli unici soggetti autorizzati ad intervenire sul predetto catalogo, salvo diversa determinazione del Procuratore della Repubblica.
- 26 Il personale dell'Ufficio 335 cpp provvederà al monitoraggio del buon funzionamento del sistema applicativo APP nel rilascio delle certificazioni 335 cpp, provvedendo – se e finché necessario e possibile - alla verifica di iscrizione di procedimenti presso questo Ufficio anche tramite gli altri applicativi di uso ministeriale (SICP e SIRIS).
- 27 I magistrati referenti per l'informatica (MAGRIF) e il funzionario responsabile dell'Ufficio 335 monitorano l'andamento del servizio nel suo complesso e segnalano tempestivamente al Procuratore della Repubblica e, ove occorra, alla DGSIA per il tramite del CISIA competente, eventuali criticità applicative, formulando le proposte correttive ritenute opportune.
- 28 Una volta data esecuzione al presente ordine di servizio, verrà presa in considerazione, previa interlocuzione con il Consiglio dell'ordine degli Avvocati e la Camera penale Ligure, la riduzione dell'orario di apertura al pubblico di alcuni uffici

Si dispone che il presente ordine di servizio sia comunicato

ai Pm togati,

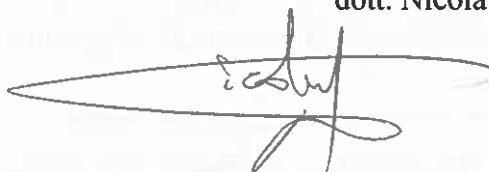
al personale amministrativo,

ai Responsabili delle aliquote di Polizia giudiziaria presso la Procura di Genova, nonché, per opportuna conoscenza e per il relativo parere al Sig. Presidente del Tribunale di Genova, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Genova, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova e alla Camera Penale Regionale Ligure.

Se ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio.

Genova, 14.8.2026.

Il Procuratore della Repubblica
dott. Nicola Piacente

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a vertical line and a horizontal stroke, representing the name Nicola Piacente.

Materiale informativo per Magistrati ed Utenti di Segreteria: sul Portale assistenza

Knowledge base risultati per "VM02_EP05"

Vademecum 02: Gestione dei Certificati 335

EP01 - Gestione configurazione certificati e Gestione configurazione reati comunicabili per 335: In questo vademecum viene descritto il processo di configurazione dei parametri di rilascio dei certifi

-  VM02_EP01_Gestione configurazioni certificati e gestione configurazione reati comunicabili per 3.pdf 
-  VM02_EP02_Creazione della richiesta di certificato_Utente Segreteria_Utente di sportello_v4.pdf 
-  VM02_EP03_Accoglimento-Rigetto della richiesta di certificato_Utente Segreteria_v4.pdf 
-  VM02_EP04_Verifica aggiornamenti della richiesta_Utente Segreteria_v3.pdf 
-  VM02_EP05_Autorizzazione della richiesta_Utente PM_v4.pdf 
-  VM02_EP06_Richiesta da firmare_Utente Segreteria_v3.pdf 
-  VM02_EP07_Consegna del certificato_Utente Sportello_v4.pdf 

articolo: KB0020173 · Pubblicati: 2a fa

Brochure Materiali informativi per i sistemi area penale APP e PNDR pubblicati sul Portale di Assistenza

Il presente documento si pone l'obiettivo di riepilogare l'elenco dei Vademecum presenti nella sezione "Informazioni utili" del Portale di assistenza per i sistemi area penale APP e PNDR

-  APP_Brochure_Materiali informativi pubblicati sul Portale di Assistenza_20_05_2026.pdf 

Reati comunicabili senza autorizzazione del Pubblico Ministero:

REATI DEL CODICE PENALE – Competenza del Tribunale	
334	Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro (penale o amministrativo)
335	Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sequestrate
336	Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
337	Resistenza a un pubblico ufficiale
340	Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità
341 bis	Oltraggio a pubblico ufficiale
385	Evasione
474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
477-482	Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale o da privato
483	Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico
495	Falsa attestazione o dichiarazione a un P.U. sulla propria o altrui identità
495 bis	Falsa dichiarazione al certificatore di firma elettronica
495 ter	Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione
496	False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali
497	Frode nel rilascio o uso indebito di certificati del casellario giudiziale
497 bis	Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi
497 ter	Possesso di segni distintivi contraffatti
498	Usurpazione di titoli o di onori

REATI DEL CODICE PENALE – Competenza del Tribunale	
517	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
517 ter	Fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale
517 quater	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine
518 nonies	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
518 duodecies	Distruzione, deterioramento o uso illecito di beni culturali o paesaggistici
527	Atti osceni
528	Pubblicazioni e spettacoli osceni
544 bis	Uccisione di animali
544 ter	Maltrattamento di animali
544 quater	Spettacoli o manifestazioni vietati
544 quinquies	Divieto di combattimenti tra animali
556	Bigamia
595	Diffamazione
614	Violazione di domicilio
624	Furto (anche con 625)
625	Aggravante
633	Invasione di terreni o edifici
634	Turbativa violenta del possesso di cose immobili
635	Danneggiamento
639	Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
641	Insolvenza fraudolenta
646	Appropriazione indebita
648	Ricettazione
650	Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità
651	Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale
652	Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto
655	Radunata sediziosa
656	Pubblicazione o diffusione di notizie false atte a turbare l'ordine pubblico
658	Procurato allarme presso l'autorità
659	Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
669	Esercizio arbitrario di un'attività soggetta a autorizzazione
669 bis	Esercizio molesto dell'accattonaggio
672	Omessa custodia e mal governo di animali
673	Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari

REATI DEL CODICE PENALE – Competenza del Tribunale	
674	Getto pericoloso di cose
676	Rovina di edifici o di altre costruzioni
677	Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina
678	Fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti
679	Omessa denuncia di materie esplodenti
681	Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo
682	Ingresso arbitrario in luoghi d'interesse militare
683	Pubblicazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione
684	Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale
687	Consumo abusivo di bevande alcoliche
688	Ubriachezza
689	Somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente
690	Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
691	Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di ubriachezza manifesta
693	Rifiuto di monete aventi corso legale
694	Omessa affissione della tariffa dei prezzi
695	Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi
696	Commercio non autorizzato di armi comuni da sparo
697	Detenzione abusiva di armi
698	Omessa denuncia di armi
699	Porto abusivo di armi
700	Detenzione abusiva di munizioni
703	Accensioni ed esplosioni pericolose
707	Possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli
708	Possesso ingiustificato di valori
709	Omessa denuncia di cose provenienti da delitto
712	Acquisto di cose di sospetta provenienza
716	Commercio abusivo di cose usate
718	Esercizio di giochi d'azzardo
720	Partecipazione a giochi d'azzardo
723	Pubblico intrattenimento non autorizzato
727	Abbandono di animali
728	Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà
730	Somministrazione di sostanze stupefacenti a minori
731	Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori
733	Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale

REATI DEL CODICE PENALE – Competenza del Tribunale	
734	Distruzione o deturpamento di bellezze naturali
734 bis	Divieto di pubblicazione delle generalità o immagine di vittime di violenza sessuale

REATI LEGGI SPECIALI	
TULPS (RD 773/1931)	Artt. 38-17
Reg. TULPS (RD 635/1940)	Art. 294
Diritto d'Autore (L. 633/1941)	Art. 171 ter B
L. 110/1975 (Armi)	Art. 4 Art. 4bis
Ord. Penitenziario (L. 354/1975)	Art. 47 ter comma 8 (Allontanamento)
L. 689/1981 (INPS)	Art. 37
L. 683/1983 (INPS)	Art. 2 (comma 1 bis)
DPR 309/1990 (Droga)	Art. 68 (Tenuta registri)
DLgs 285/1992	Codice della Strada
DLgs 286/1998 (Stranieri)	Artt. 6, 13.13, 13.13 bis
DPR 115/2002	Gratuito Patrocinio (Artt. 95-125)
L. 199/2010	Esecuzione pene brevi (Art. 1.8)
DLgs 159/2011	Misure di prevenzione (Art. 73)

REATI CODICE PENALE – Competenza Giudice di Pace	
Art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose
Art. 595 c. 1 e c. 2 c.p.	Diffamazione
Art. 612 c. 1 c.p.	Minaccia
Artt. 626 c.p.	Furti minori (d'uso o per stato di bisogno)
Artt. 631, 632, 633, 636 c.p.	Danni a beni immobili o acque
Art. 639 (c. 1 c.p.)	Deturpamento e imbrattamento di cose altrui
Art. 689 c.p.	Somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente
Art. 690 c.p.	Determinazione in altri dello stato di ubriachezza
Art. 691 c.p.	Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza
Art. 10-bis D.Lgs. 286/98	Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato
Art. 14 co. 5-ter D.Lgs. 286/98	Inottemperanza all'ordine di allontanamento del Questore